



SPORT e
SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Affari Legislativi,
Relazioni con gli Stakeholders
e Progetti Speciali

MAGGIO 2019



La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha concluso un ciclo di audizioni informali sul DDL 1603-bis/AC - CONTE, recante il c.d. collegato sport.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, che individua le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta denominato "Sport Bonus" (articolo 1, commi da 621 a 627, della Legge di Bilancio 2019).

Pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport la Guida per le ASD/SSD interessate ad aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista nel c.d. decreto fiscale.

Pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate la circolare n. 10 del 15 maggio u.s., recante *"Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018,*

n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - Risposte a quesiti." Per quanto di interesse, il documento fornisce chiarimenti sul calcolo degli interessi dovuti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche per la definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi dell'articolo 7 del c.d. decreto fiscale.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 maggio 2019, n. 39, che dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contrasto del doping nella pratica sportiva, le Commissioni riunite Istruzione (VII) e Affari sociali (XII) del Senato della Repubblica hanno svolto l'audizione del Direttore del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità, del Presidente della Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping presso il Ministero della Salute e dell'ex Procuratore Capo della Procura nazionale Antidoping di NADO Italia.

1 Gazzetta Ufficiale

- | | |
|--|---|
| 1.1 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 APRILE 2019
Sport Bonus | 4 |
| 1.2 LEGGE 21 MAGGIO 2019, N. 44 E TESTO COORDINATO DEL D.L. 29 MARZO 2019, N. 27
Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio | 5 |
-

2 Camera dei Deputati

- | | |
|--|---|
| 2.1 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1603-ter
Contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive | 6 |
| 2.2 ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - PDL 1074
Semplificazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche | 7 |
| 2.3 ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 1822
Obbligo di patente nautica per unità da diporto | 8 |
| 2.4 PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 1850
Assistenza alle partite di calcio e altri eventi sportivi | 8 |
| 2.5 PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 1835
Realizzazione di grandi eventi | 8 |
-

3 Presidenza del Consiglio dei ministri

- | | |
|--|---|
| 3.1 ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Piemonte - Legge 26 marzo 2019, n. 10
Finanziamenti per lo sport | 9 |
| 3.2 ESAME DI LEGGI REGIONALI - Regione Puglia - Legge 28 marzo 2019, n. 7
Sviluppo e diffusione del turismo equestre | 9 |

1.1 | SPORT BONUS

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 aprile 2019**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
29 maggio 2019 - Serie Generale n. 124

Credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici.

Il decreto, costituito da nove articoli, reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta - denominato "Sport Bonus" - di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge di Bilancio 2019.

L'agevolazione è riconosciuta sia alle persone fisiche e agli enti non commerciali (nel limite del 20% del reddito imponibile) sia alle imprese e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti (nel limite del 10 per mille dei ricavi annui), nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019. Tali erogazioni liberali devono essere finalizzate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari. Inoltre, le medesime erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di sistemi di pagamento tracciabili.

Il provvedimento disciplina nel dettaglio:

- la fruizione del credito d'imposta da parte delle persone fisiche e degli enti non commerciali, i quali devono indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 e utilizzarlo esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;
- l'ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, prevedendo, tra l'altro, che l'importo è suddiviso in due tranches di sei milioni e seicentomila euro e il credito d'im-

posta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre 2019;

- la fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa. Nello specifico, il beneficio è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione - nel limite dell'importo concesso, pena lo scarto - attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non può essere cumulato con ulteriore agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti, il beneficio è revocato e si provvede al recupero del credito d'imposta indebitamente fruito, facendo salve eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1.2 CONTRASTO DELLA PESCA ILLEGALE E RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Legge 21 maggio 2019, n. 44

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

28 maggio 2019 - Serie Generale n. 123

Testo coordinato del D.L. 29 marzo 2019, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Testo del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2019), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2019, n. 44 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.».

Il testo del decreto-legge n. 27/2019 coordinato con la legge di conversione n. 44/2019 è costituito da 25 articoli.

Per quanto di interesse, l'articolo 11-ter apporta alcune modifiche agli articoli 9 (*"Pene accessorie per le contravvenzioni"*), 11 (*"Sanzioni amministrative principali"*) e 12 (*"Sanzioni amministrative accessorie"*) del d.lgs. n. 4/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nello specifico, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione, viene ridotta l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie (previste, tra l'altro, in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea) e accessorie. Inoltre, il medesimo articolo 11-ter interviene sull'articolo 40 della legge n. 154/2016, in tema di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, allo scopo di circoscrivere al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, allorché soggetti titolari di licenza di pesca professionale violino specifici divieti.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha accolto anche i seguenti:

o.d.g. G11-ter.2 (testo 2) - TARICCO (PD), recante l'impegno a confermare le azioni di contrasto al bracconaggio e alla pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca marittima professionale sulla base delle vigenti sanzioni penali e amministrative, nonché a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter e a riferire al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anche attraverso relazione scritta, sull'efficacia delle suddette disposizioni al fine di adottare, qualora necessarie, le dovute misure correttive;

o.d.g. G11-ter.1 - RUSSO (M5S), recante l'impegno a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

2.1 CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1603-ter/AC - CONTE

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Norme d'interesse: Intero articolato.

Stato: 1^a lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Stralcio: 12 marzo 2019

Assegnazione Commissione Giustizia (II):

12 marzo 2019

Relatore: Riccardo Augusto MARCHETTI (L-SP)

Avvio iter Commissione: 8 maggio 2019

Previsione di nuove misure e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia.

8 maggio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore MARCHETTI (L-SP).

Il disegno di legge risulta dallo stralcio del Capo III del DDL 1603/AC - recante il c.d. collegato sport alla legge di bilancio 2019 - disposto dal Presidente della Camera, alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio (V). Nel Documento di economia e finanza 2019, il Governo ne ha dichiarato la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2020.

In linea generale, l'articolato:

- interviene sulla disciplina del c.d. DASPO - divieto di accesso alle competizioni sportive - per ampliarne la portata;
- estende agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive le tutele attualmente previste dall'ordinamento per gli addetti ai varchi di accesso agli impianti;
- estende il campo d'applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati;

- interviene sul c.d. Codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai limiti di pena previsti dal codice di procedura penale, anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- stabilizza nel nostro ordinamento l'istituto dell'arresto in flagranza differita sia per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto, sia quando per gli stessi reati, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, sia obbligatorio l'arresto;
- apporta modifiche al codice penale, volte al rafforzamento delle misure di contrasto dei fenomeni di violenza nelle competizioni sportive;
- amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati;
- affida al Governo una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 1074/AC - RUOCCO (M5S)

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Norme d'interesse: Articolo 13

Stato: 1[^] lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 6 agosto 2018

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
19 settembre 2018

Relatrice: Carla RUOCCO (M5S)

Avvio iter Commissione: 20 settembre 2018

Ultima seduta: 11 aprile 2019

Avvio iter Assemblea: 15 aprile 2019

Approvazione: 14 maggio 2019

Presentazione di un'unica dichiarazione attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del TUIR.

14 maggio u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il provvedimento.

Per quanto di interesse, l'articolo 13 - nel testo modificato - riconosce al soggetto che percepisce le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, la facoltà di presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante, al momento del primo pagamento, un'unica dichiarazione, con validità per l'intero anno d'imposta, attestante il rispetto della franchigia prevista dall'articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR.

Inoltre, pone l'obbligo in capo al dichiarante di comunicare tempestivamente l'eventuale superamento di detta franchigia, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte l'importo eccedente, con un minimo di 200 euro. A tale sanzione non si applica la disciplina in materia di ravvedimento, definizione agevolata, concorso di violazioni e continuazione. Alla contestazione e all'irrogazione della sanzione provvede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contravventore.

Da ultimo, si prevede la clausola di invarianza finanziaria.

2.3 OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA PER UNITA' DA DIPORTO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 1822/AC - FOGLIANI (L-SP)

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1[^] lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 2 maggio 2019

Assegnazione Commissione Trasporti (IX):

15 maggio 2019

Relatore: Giovanni Battista TOMBOLATO (L-SP)

Avvio iter Commissione: 28 maggio 2019

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di alcune unità da diporto.

28 maggio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore TOMBOLATO (L-SP).

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, dispone il differimento al 1° gennaio 2021

del termine per l'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, recante l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

2.4 ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO E ALTRI EVENTI SPORTIVI

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1850/AC - CONTE / MOAVERO MILANESI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016

Presentazione: 14 maggio 2019

Testo in fase di pubblicazione

2.5 REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 1835/AC - LOTTI (PD)

Disposizioni per la semplificazione procedimentale e il finanziamento della realizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali.

Presentazione: 8 maggio 2019

Testo in fase di pubblicazione

3.1 FINANZIAMENTI PER LO SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Piemonte

Legge 26 marzo 2019, n. 10

Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale.

8 maggio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 11 articoli e reca, tra l'altro, finanziamenti per lo sport.

Nello specifico, l'articolo 10 stabilisce un contribu-

to pluriennale complessivo pari a euro 7.500.000, al fine di sostenere la candidatura del Comune di Torino per l'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico Atp Finals 2021-2025 e di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario.

3.2 SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL TURISMO EQUESTRE

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Puglia

Legge 28 marzo 2019, n. 7

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

20 maggio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 8 articoli e mira a promuovere e incentivare lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre.

In linea generale, il provvedimento:

- dispone che la Giunta regionale: 1) promuova la realizzazione di ippovie e dei relativi tracciati di collegamento (denominati "vie verdi o green way"), al fine di consentire un sistema di rete tra le stesse; 2) disciplini i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri di quelle collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, nonché le condizioni per una segnale-

tica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale; 3) istituisca ed aggiorni il Registro regionale delle ippovie della Puglia; 4) conceda contributi agli enti locali per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia, fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico; 5) disciplini la concessione di contributi, anche in favore delle associazioni rappresentative del settore equestre, per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie;

- disciplina la funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie e la realizzazione di punti di sosta e di ristoro lungo gli itinerari;

- in merito ai centri ippici, prevede che la Giunta regionale adotti disposizioni generali per garantire, tra l'altro, la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, il benessere degli equidi e la presenza di un istruttore titolare di brevetto (in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre);
- prevede che la Regione promuova ed attui politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale;
- in sede di prima applicazione, stanZIA l'importo di 100.000 euro.